

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE CUG CONDIVISO FNOMCeO-ORDINI TERRITORIALI

TRA

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

E

L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di PAVIA

congiuntamente indicate come le "Parti"

Premesso che:

- la Convenzione, come trasmessa con Comunicazione n. 10/2021, prevedeva, all'art. 2 "Composizione", comma 1, lett. b) che:
 - *...da un egual numero di rappresentanti della FNOMCeO e degli Ordini suddivisi per collegi come da proposta allegata, che si convenzionano tra di loro, tra i quali il Presidente della FNOMCeO con proprio provvedimento nomina il Presidente del CUG su indicazione dei membri del CUG stesso;*
- la Convenzione prevedeva all'art. 4 "Spese di funzionamento" che:
 - *Le spese di trasferta vitto e alloggio del membro indicato dall'OMCEO rimangono a carico dell'OMCEO stesso*
- la Convenzione prevedeva all'art. 6 "Durata e decorrenza" che:
 - *La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione e fino alla scadenza del CUG*
- con la Deliberazione n. 371/2024 del Comitato Centrale e la Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 8/2024 si è proceduto a modificare il Regolamento per il funzionamento del CUG condiviso tra FNOMCeO e Ordini territoriali (da ora Regolamento) apportando alcuni correttivi al fine di allineare l'articolato alla normativa vigente (ex art. 21, comma 2 Legge n.183/2010) e alle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica ;
- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il Comitato Centrale con delibera n.34/2025 ha ridefinito le attribuzioni delle cariche all'interno del CUG;
- il CUG si è, formalmente, insediato l'8 maggio 2025;
- la FNOMCeO ha manifestato, con delibera del Comitato Centrale n. 221/2025 la volontà di farsi carico delle spese di trasferta e vitto del membro effettivo indicato dall'OMCEO o, in sua sostituzione, del membro supplente, con risorse proprie;
- le Parti condividono tali modifiche e intendono formalizzarle nel presente atto integrativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Modifica dell'articolo art. 2, comma 1 (Composizione)

All'articolo 2, comma 1 della Convenzione la lettera b) risulta così modificata:

b. da un egual numero di rappresentanti della FNOMCeO e degli Ordini suddivisi per collegi come da proposta allegata, che si convenzionano tra di loro.

All'art. 2, comma 1 della Convenzione è aggiunta la lett c):

c. da un Presidente nominato dal Comitato Centrale, su proposta del Direttore Generale della FNOMCeO e da un Vicepresidente e da un Segretario nominati, entrambi, dal Comitato Centrale tra i componenti del CUG.

Art. 2 – Modifica dell'articolo 4, comma 2 (Spese di funzionamento)

L'articolo 4, comma 2 è così sostituito:

Le spese di trasferta e vitto del membro effettivo della rappresentanza ordinistica o, in sua sostituzione, del membro supplente, sono a carico della FNOMCeO.

Art. 3 – Modifica dell'art. 6 (Durata e decorrenza)

L'art. 6 è così sostituito:

La presente Convenzione ha efficacia fino alla scadenza del CUG prevista per l'8 maggio 2029. E' fatta salva la possibilità per l'OMCEO aderente di recedere in qualsiasi momento, previa apposita deliberazione

Art. 4 – Invarianza delle restanti disposizioni

Restano invariate tutte le altre clausole della Convenzione, ove non espressamente modificate dal presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo PAUA data 02/10/2025

Il Presidente dell'OMCeO di PAUA

Il Presidente della FNOMCeO

FILIPPO
ANELLI
04.11.2025
09:38:57
GMT+00:00

